

## REGOLAMENTI UNIVERSITARI

### T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, sentenza n. 11874 del 15 settembre 2022

REGOLAMENTO D'ATENEIO PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA – LIMITE QUINQUENNIO PREVISTO PER LE DOCENZE A CONTRATTO CONFERITE INTUITUS PERSONAE – ILLEGITTIMITÀ ESTENSIONE LIMITE A DOCENZE A CONTRATTO CONFERITE A SEGUITO PROCEDURE COMPARATIVE

Il **Regolamento di Ateneo per l'attività didattica** nella parte in cui estende il **limite dei cinque anni** previsto dall'art. 23, primo comma, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 espressamente per i contratti di insegnamento stipulati senza il previo esperimento di una procedura di valutazione comparativa a tutti i casi in cui il candidato abbia **stipulato** per cinque anni un **contratto di insegnamento retribuito** presso l'Ateneo e, quindi, anche alle ipotesi – contemplate dal secondo comma di tale articolo – in cui ciò sia avvenuto **dopo l'esperimento, al riguardo, di una procedura selettiva, è illegittimo.**

Tale limitazione, infatti, è prevista dalla legge, solo per i contratti di insegnamento affidati in via diretta che possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

La *ratio* della disposizione normativa citata è, evidentemente, quella di evitare il consolidamento di incarichi attribuiti *intuitu personae*, cioè senza il preventivo espletamento di una procedura selettiva, costituendo quest'ultima garanzia di trasparenza e di rispetto dei principi stabiliti dall'art. 97 Cost.; esigenze che, tuttavia, non ricorrono allorché l'affidamento del contratto sia stato preceduto da una pubblica selezione.

### T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, ordinanza n. 14990 del 15 giugno 2016

REGOLAMENTO D'ATENEIO PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA, ORE DI DIDATTICA FRONTALE, CORRELAZIONE LORO ESPLETAMENTO A RETRIBUZIONE

Appare **legittimo** il **Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti** approvato con Decreto Rettorale n. 327 del 2016, n. prot. 7209 **nella parte in cui prevede il numero di ore di didattica frontale che ogni docente è tenuto a svolgere**, atteso che l'art. 1 comma 16 della

legge n. 230 del 2005 correla il trattamento economico all'espletamento dell'attività scientifica, indicata dettagliatamente anche con le ore di didattica frontale.